

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 21/06/2022

FATTO

Il ricorrente contesta la legittimità di una segnalazione negativa in SIC del proprio nominativo, riferendo di non avere ricevuto alcun preavviso, da intendersi obbligatorio ai sensi dall'art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta. Lamenta inoltre il mancato riscontro al reclamo da parte dell'intermediario.

Tanto premesso, chiede la cancellazione dell'iscrizione "da ogni banca dati interessata", nonché il risarcimento del danno economico e all'immagine, quantificato equitativamente in € 5.000,00, "anche in virtù di una cessione di un credito non vantato per il quale [...] continua ad avere lettere e telefonate di sollecito e rischia un'ulteriore iscrizione a sofferenza".

L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne la questione dell'illegittimità di segnalazioni presenti in Sistemi di informazione creditizia (SIC), relative ad un rapporto di credito stipulato con la resistente, per mancata ricezione del preavviso di segnalazione, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni.



La legittimità della segnalazione del nominativo del debitore nei sistemi di informazione creditizia deve esser valutata in base all'art. 125, comma 3, Tub, che prevede che "i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma" e, quale indice di diligenza, l'art. 5, comma Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (che, nelle more della definitiva efficacia, riveste valore negoziale in virtù dell'impegno dei sottoscrittori ad uniformarsi nelle more dell'accreditamento dell'Organismo di monitoraggio), il quale – ricalcando l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia - dispone che, "6. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'Allegato 1 al presente Codice di condotta".

In applicazione della normativa primaria e tenuto conto dei criteri forniti dalla soft law idonea a definire la diligenza dell'intermediario (titolare di trattamenti), costituisce orientamento consolidato di questo Arbitro che detta segnalazione può ritenersi legittima al ricorrere di due presupposti: l'uno, sostanziale, relativo alla veridicità dei fatti segnalati; l'altro, di natura formale, consistente nell'invio e nell'avvenuta ricezione del preavviso dell'imminente iscrizione del nominativo del cliente nei registri della centrale rischi (cfr. ABF, Coll. di Coord., dec. n. 3499 del 2012).

Nel caso di specie il presupposto sostanziale della segnalazione non è oggetto di contestazione; il ricorrente contesta la mancanza del solo presupposto formale. Tale atto (l'avvenuto preavviso) va provato dal resistente e trattandosi di atto recettizio ex art. 1334 s. c.c. la prova deve riguardare anche l'avvenuta ricezione (v. ABF, Coll. Coord. Dec. nn. 3089/2012, n. 3499/2012, n. 3500/2012 e n. 3503/2012 secondo cui grava su parte resistente l'onere di provare che il preavviso di iscrizione nei SIC sia giunto all'indirizzo del ricorrente, sulla base degli elementi di fatto che gli atti della controversia offrono). Nel caso di specie, l'intermediario, non costituito, non ha prodotto alcuna evidenza della né dell'avvenuto invio né dell'avvenuta ricezione del preavviso da parte del cliente.

Per tale ragione, il Collegio ritiene che le segnalazioni effettuate dall'intermediario in relazione al rapporto di prestito stipulato il 24/10/2018 siano illegittime poiché prive del loro presupposto formale (per assenza di prova dell'invio e della ricezione del preavviso di segnalazione).

Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno, il Collegio rileva che la ricorrente non fornisce alcuna prova di aver patito i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati per effetto della segnalazione, peraltro eseguita dall'intermediario in presenza del presupposto sostanziale; il che impedisce a monte il risarcimento del danno.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC nei sensi di cui in motivazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO